

La riserva matematica e le somme versate in conto prezzo costituiscono, in ogni momento, la necessaria garanzia per eventuali deterioramenti e svalutazioni, da tenersi presenti nel caso in cui il contratto dovesse comunque essere risolto prima che possa effettuarsi il trapasso di proprietà dell'alloggio all'inquilino.

Tale nuova attività di investimenti patrimoniali abbinati ad assicurazioni vita, sarà dall'Istituto limitata ai dipendenti di Enti ed Aziende i cui fondi di previdenza, per il trattamento di quietanza, sono o verranno gestiti dall'Istituto stesso. Le operazioni in ^{ogni} modo sarebbero contenute nei limiti che annualmente il Consiglio indicherà avuto riguardo alle altre attività ed agli impegni di ogni genere.

Nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio potranno essere compiute operazioni di "cessione in fitto con patto di futura vendita" di appartamenti scelti dai lavoratori fra quelli da costruirsi appositamente dall'I.N.A. e quelli disponibili nel libero mercato; per questi ultimi il prezzo sarà determinato dall'Istituto in base a perizia dei propri tecnici, mentre l'eventuale eccedenza rimarrà a tale carico dell'inquilino-assegnatario dell'alloggio e non potrà essere considerata come versamento in conto prezzo.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio perchè vogliano:

1°) approvare definitivamente la nuova attività patrimoniale-assicurativa, in linea di massima già deliberata nella precedente adunanza del 20 luglio 1939, nei termini sopra esposti;

2°) approvare lo schema di accordo (vedi allegato in atti) da concludersi con la Confederazione fascista dei dipendenti dalle aziende del credito e dell'assicurazione, accordo contenente i criteri direttivi e le norme di carattere generale, che debbono costituire la base della collaborazione fra la Confederazione stessa e l'Istituto, per la migliore attuazione del programma, per quanto riflette gli alloggi per gli organizzati da detta Confederazione, criteri e norme che, per

